

Allegato 1

**Valutazione periodica sul mantenimento dei requisiti
di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005**

Parere ANVUR

Istituto “IAAD” di Torino

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 22
del 13 febbraio 2023

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, l'ANVUR che ai sensi del d.P.R. 76/2010 è subentrata al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) è chiamato ad esprimersi, ai fini dell'autorizzazione a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) da parte di Istituzioni non statali, circa l'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare.

Con decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 162, il Ministero ha autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 212/2005 l'Istituto "IAAD" di Torino ad attivare, a decorrere dall'anno accademico 2012/2013, corsi di diploma accademico di primo livello in: *Design* (DIPL02), indirizzo "Product design"; *Design* (DIPL02), indirizzo "Interior design"; *Design* (DIPL02), indirizzo "Textile and fashion design"; *Progettazione Grafica ed Editoriale* (DIPL01), indirizzo "Design della comunicazione" e *Design* (DIPL02), indirizzo "Design dei mezzi di trasporto". Successivamente, con Decreto Ministeriale 18 gennaio 2018, n. 22, il Ministero ha autorizzato l'Istituto ad attivare, a decorrere dall'a.a. 2016/2017, il corso in *Progettazione grafica ed editoriale* (DIPL01), indirizzo "Design della comunicazione digitale". Infine, con Decreto Ministeriale 19 aprile 2018, n. 330, il Ministero ha autorizzato l'Istituto ad attivare il corso in *Design* (DIPL02), indirizzo "Social Innovation Design", a decorrere dall'a.a. 2017/2018.

L'Istituto "IAAD" di Torino ha presentato per l'a.a. 2020/2021 istanza di attivazione di una sede decentrata presso Bologna; ha inoltre richiesto l'attivazione di quattro nuovi corsi di secondo livello e un corso di master di I livello presso la sede di Torino.

Con note nn. 1071/2021 e 38011/2021, il Ministero ha specificato che l'autorizzazione all'attivazione di nuovi corsi presso Istituti privati già autorizzati o presso nuove sedi decentrate può avvenire solo successivamente alla prima valutazione positiva da parte dell'ANVUR sul mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 e tenendo altresì conto di quanto previsto dagli Standard per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG 2015).

Con nota MUR n. 606 del 14/01/2021, il Ministero ha comunicato all'Istituto "IAAD" di Torino la presenza di numerose criticità emerse nel corso dell'esame dell'istanza della sede decentrata presso Bologna avanzata dall'Istituto per l'a.a. 2020/2021. Con nota del MUR n. 2679 del 26/02/2021, trasmessa per conoscenza anche all'ANVUR, è stato fatto presente allo IAAD che, come già indicato dall'ANVUR e tenuto conto dei riscontri forniti (in ordine al cambiamento del soggetto promotore e alla sede di iscrizione degli studenti), si rendeva necessario sottoporre preventivamente l'Istituto a valutazione periodica secondo quanto previsto dalla nota n. 1071 del 1° febbraio 2021. Valutazione poi effettivamente richiesta all'ANVUR dal Ministero con nota n. 4764 del 01/04/2021, con la quale si chiedeva contestualmente anche la valutazione della sede decentrata di Bologna.

Inoltre, con nota n. 1516 del 02/02/2022 il Ministero ha riscontrato che fino all'a.a. 2021/2022 l'Istituto non ha applicato agli studenti iscritti la normativa relativa al Diritto allo studio.

Successivamente, con nota n. 9918 del 02/08/2022 il Ministero ha fornito le indicazioni operative concernenti la trasmissione dei dati finalizzati alla valutazione periodica delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, attraverso la piattaforma informatica "Valutazione periodica 2022".

Con delibera n. 217 del 03/11/2022 il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ha nominato la Commissione di Esperti della Valutazione per il settore AFAM (CEV-AFAM) per la valutazione periodica dell'Istituto "IAAD" di Torino e dei sette corsi di diploma accademico di I livello autorizzati ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005.

Recependo le indicazioni della CEV-AFAM, formulate sulla base di quanto emerso dalla valutazione della documentazione inserita dall'Istituto nelle piattaforme ministeriali "Valutazione periodica 2022", "Nuclei di Valutazione 2022" e della documentazione integrativa trasmessa dall'Istituto nell'ambito della presente valutazione, con il presente documento il Consiglio Direttivo dell'Agenzia esprime il parere in merito alla

valutazione periodica, per gli aspetti di propria competenza, relativamente ai sette corsi di diploma accademico di I livello autorizzati presso l'Istituto "IAAD" di Torino.

1. ORGANIZZAZIONE GENERALE E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Con riferimento all'assetto organizzativo generale, il Ministero nel corso degli ultimi anni ha riscontrato una serie di notevoli criticità che hanno caratterizzato l'operato dell'Istituto. Nel presente paragrafo si esprime la valutazione sull'organizzazione generale e delle attività didattiche, richiesta dal Ministero all'ANVUR con nota n. 2679 del 26/02/2021 ai sensi dell'art. 2, c.3, del d.P.R. 76/2010, alla luce delle suddette criticità riscontrate.

A tal fine si deve tenere conto degli elementi già contestati all'Istituto da parte del Ministero che nello specifico si riportano brevemente:

- Nota MUR n. 606 del 14/01/2021 con la quale il Ministero evidenzia la non conformità dello Statuto nella definizione della struttura e delle funzioni della governance dell'Istituto ai principi di cui al d.P.R. 132/2003, nonché la qualificazione impropria attribuita da parte dell'Istituzione ai titoli di studio rilasciati indicati come "laurea" e che invece possono essere qualificati esclusivamente come "diplomi accademici". Nella stessa nota è contestato all'Istituto di aver illegittimamente erogato dal 2017 corsi accademici presso una sede dislocata a Bologna priva di qualsiasi autorizzazione ministeriale.
- Nota MUR n. 1516 del 02/02/2022 con la quale il Ministero ha inoltre riscontrato che fino all'a.a. 2021/2022 l'Istituto non ha applicato la normativa in materia di Diritto allo studio agli studenti iscritti.

Con riferimento a quanto sopra riportato si richiama inoltre la documentazione trasmessa dall'Istituto in data 30/09/2022 relativamente ai corsi di diploma accademico di I livello svoltisi tra il 2017 e il 2022 presso la sede di Bologna, ovvero l'elenco dei corsi triennali erogati, il dettaglio degli insegnamenti erogati e dei docenti affidatari, e il calendario settimanale delle attività per ciascun semestre e corso, con il dettaglio dell'aula assegnata.

Dall'analisi delle informazioni trasmesse al Ministero e all'ANVUR, e in particolare quelle inserite dall'Istituto nella piattaforma ministeriale "valutazione periodica 2022", emerge con chiarezza che studenti che hanno frequentato i corsi nella sede di Bologna sono indicati dall'Istituto come iscritti, e alcuni già diplomati, presso la sede di Torino. Si segnala che figura nell'elenco degli studenti iscritti presso la sede di Torino anche uno studente che nel mese di settembre 2022 ha inviato una comunicazione all'Agenzia dichiarando di essere iscritto e di frequentare il corso triennale presso la sede non autorizzata di Bologna. Inoltre, i "rappresentanti degli studenti" di Bologna, incontrati dall'ANVUR nel corso della visita in loco del 2018 compaiono ad oggi fra i diplomati nella sede di Torino. Risulta pertanto evidente che la presenza di studenti iscritti nella sede di Bologna è proseguita anche successivamente alle censure ministeriali.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, emerge che l'organizzazione complessiva delle attività didattiche finora svolte dall'Istituzione risulta non adeguata e non conforme alla regolamentazione vigente. La valutazione di tali aspetti, allo stato attuale, non può essere positiva.

Considerata la rilevanza delle criticità sopra indicate si ritiene opportuno che il Ministero proceda con le verifiche di competenza.

2. RISORSE DI PERSONALE

Nelle Linee Guida dell'ANVUR sono indicati i seguenti requisiti quantitativi relativi al personale docente: 1) in rapporto alle attività formative, il numero di docenti per ciascun corso di diploma accademico deve essere almeno pari al numero dei settori artistico-disciplinari afferenti alla tipologia delle attività di base e

caratterizzanti previste dall'ordinamento didattico; 2) in rapporto al numero di studenti iscrivibili, la docenza da impegnare nei corsi deve essere adeguatamente rapportata a tale numero, definito anche in relazione alle esigenze delle attività didattiche e agli spazi a disposizione dell'Istituto; 3) per quanto riguarda la presenza di un nucleo di docenti che in modo continuativo abbia collaborato con l'Istituto nell'ultimo triennio, per ciascun corso si richiede la presenza di un numero di docenti in possesso di un contratto di incarico di almeno tre annualità, tale da assicurare la copertura disciplinare di almeno il 40% dei crediti degli insegnamenti di base e caratterizzanti previsti dall'ordinamento didattico del corso.

Il fatto di aver inserito nella piattaforma informatica ministeriale “valutazione periodica 2022”, in un unico elenco di studenti, sia gli iscritti presso la sede autorizzata di Torino sia gli iscritti ai corsi erogati presso la sede non autorizzata di Bologna non consente di disporre del numero effettivo e reale di studenti iscritti e frequentanti la sola sede di Torino, in base al quale verificare e valutare il requisito di adeguatezza della docenza in rapporto al numero di studenti.

Data l'incertezza sull'effettivo numero degli studenti frequentanti i corsi di Torino, non sussistono le condizioni necessarie per una valutazione corretta delle risorse quantitative della docenza per tale sede. Si ritiene pertanto di dover sospendere il giudizio circa il mantenimento del possesso di tale requisito, condizionandolo al superamento delle suddette criticità. È necessario che nella piattaforma ministeriale “valutazione periodica” l'Istituto fornisca esclusivamente l'elenco degli studenti iscritti e diplomati nei corsi accademici autorizzati presso la sede di Torino.

Inoltre, dall'analisi dei contratti dei docenti inseriti dall'Istituto nella piattaforma informatica ministeriale sono emerse ulteriori criticità.

In particolare, nei contratti mancano l'indicazione delle ore di insegnamento, il numero di crediti e la sede di erogazione dell'insegnamento. Per la sede, infatti, nonostante nei contratti si faccia riferimento a insegnamenti di corsi accademici – che dovrebbero quindi essere solo quelli erogati nella sede di Torino – al punto 2.1 dei contratti è indicato che *“Con la sottoscrizione del Contratto, il/la Docente si obbliga a fornire a IADA, che accetta, la Docenza che, salvo diverse esigenze individuate da IADA stessa, verrà prestata presso le proprie sedi”*. Tale aspetto conferma l'esistenza di sedi di insegnamento ulteriori rispetto a quella di Torino.

Dall'analisi della seguente documentazione:

- contratti di insegnamento dei docenti inseriti nella piattaforma ministeriale “valutazione periodica 2022” per la sede di Torino;
- informazioni relative ai docenti e agli insegnamenti erogati nella sede non autorizzata di Bologna (comunicati il 30/09/2022 dall'Istituto nell'ambito della valutazione periodica);
- abbinamento insegnamento-docente indicato per i sette corsi autorizzati presso la sede di Torino (sezione 1 della piattaforma ministeriale “valutazione periodica 2022”);
- CV dei docenti inseriti dall'Istituto nella sezione 5 della piattaforma informatica “valutazione periodica 2022”,

emergono palesi incongruenze. In molti casi, ad esempio, l'Istituto indica lo stesso docente come titolare di uno o più insegnamenti erogati nello stesso anno accademico sia nella sede autorizzata di Torino, sia nella sede non autorizzata presso Bologna. Tuttavia, dalla lettura del CV del docente emerge la titolarità di un unico insegnamento, del quale il docente non indica la sede di svolgimento.

A titolo esemplificativo si cita il caso della docente che nell'Excel “abbinamento insegnamento-docente” per i corsi di Torino (inserito dall'Istituto nella piattaforma “valutazione periodica 2022”) è stata indicata come docente titolare dell'insegnamento in “ISME/03 - Teoria della percezione”, 4 CFA, nel corso in *Design*, indirizzo “Textile and Fashion Design” per l'a.a. 2021/2022. Con nota del 30/09/2022, l'Istituto dichiara che tale docente è l'unica titolare dello stesso insegnamento (“ISME/03 - Teoria della percezione”) nel medesimo corso presso la sede non autorizzata di Bologna nell'a.a. 2021/2022 (nonché per gli aa.aa. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020). Tuttavia, nel CV, sottoscritto ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, la docente dichiara di aver svolto solo 4 CFA con contratto per 50 ore di “Teoria della percezione”, senza esplicitare in quale sede, a partire dall’a.a. 2014/2015.

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANVUR¹, la valutazione della qualificazione della docenza si basa su specifici parametri di valutazione del profilo artistico, professionale e culturale dei docenti, di seguito dettagliati, tenendo conto delle peculiarità di ciascun settore AFAM. Tale valutazione viene effettuata attraverso l’esame dei curricula dei docenti messi a disposizione nella piattaforma informatica, con particolare riferimento all’attività artistico/scientifico professionale, all’attività didattica prestata in Istituzioni AFAM o in ruoli analoghi, all’attività di ricerca, al livello delle pubblicazioni scientifiche ed alla loro collocazione editoriale, con riferimento, nell’ordine, ai seguenti tre requisiti:

- **Requisito 1:** il possesso di un adeguato profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca (definito nel par. 2.3.2.1. delle Linee Guida dell’ANVUR);
- **Requisito 2:** la pertinenza del profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca all’insegnamento indicato;
- **Requisito 3:** il possesso di un adeguato profilo culturale (definito nel par. 2.3.2.2.) oppure di una pregressa attività di insegnamento almeno biennale in corsi di formazione superiore, nel gruppo disciplinare pertinente all’insegnamento indicato, con eventuali specifiche indicazioni per settore, definite nelle Linee Guida.

L’ANVUR esprime una valutazione positiva sull’adeguatezza complessiva della docenza se i docenti in possesso dei Requisiti 1, 2 e 3 sopraelencati assicurano la copertura disciplinare di almeno l’80% dei CFA del corso di diploma accademico².

Nella piattaforma informatica relativa alla valutazione periodica veniva richiesto all’Istituto di indicare il nome di ciascun docente e gli insegnamenti affidati, allegando il cv nel formato ANVUR debitamente sottoscritto, datato e corredato della fotocopia di un documento di riconoscimento, nonché il contratto di insegnamento e i programmi. Infine, veniva richiesto di descrivere le modalità di reclutamento adottate, fornendo le evidenze necessarie (link alla pubblicazione dei bandi, ecc.).

Per la valutazione circa il possesso dei requisiti di qualificazione della docenza, e in particolare del requisito 3 (*pregressa attività di insegnamento almeno biennale in corsi di formazione superiore presso istituti italiani statali o riconosciuti dallo Stato*), è necessario che nei CV vi sia l’indicazione delle sedi dove i docenti hanno effettuato l’attività di insegnamento.

Dall’esame dei cv dei docenti dell’Istituto è emerso che la maggior parte di essi non possiede il titolo di studio di secondo livello; per la valutazione da parte dell’ANVUR del possesso del requisito 3 di qualificazione della docenza è dunque necessario disporre di dati certi e verificabili sulle pregresse attività di docenza, che come sopra rilevato non sono chiaramente desumibili dai CV.

Alla luce delle motivazioni sopra dettagliate, allo stato attuale non è possibile esprimere una valutazione positiva circa il possesso del requisito di adeguatezza della docenza, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, utile per l’accreditamento periodico della sede di Torino. Sono emerse criticità anche nei contratti di insegnamento e in riferimento alla corrispondenza tra i dati dichiarati dai docenti nel proprio CV e quelli trasmessi dall’Istituto.

¹ Il documento ANVUR “Requisiti minimi per i corsi AFAM” è presente nella procedura informatica relativa all’accreditamento periodico, nonché pubblicato nel sito web dell’Agenzia.

² In assenza del possesso del Requisito 3, ai fini di una positiva valutazione del CV del docente è necessario un motivato parere, basato sull’elevata qualità del profilo di cui al Requisito 1. In questo caso la positiva valutazione del CV non concorrerà comunque al raggiungimento del limite dei CFA (80%) previsto per l’adeguatezza complessiva della docenza.

3. RISORSE STRUTTURALI

Nelle Linee Guida dell'ANVUR, relativamente all'adeguatezza delle risorse strutturali a disposizione dell'Istituto, è indicato che *“è necessario che l'Istituzione assicuri, dandone evidenza: a) la capacità delle risorse edilizie e strumentali di permettere la piena frequenza degli iscritti alle attività formative previste; b) la piena adeguatezza delle strutture didattiche (aule e laboratori) alla tipologia di attività formative e di ricerca previste, dal punto di vista quantitativo e qualitativo (numero, dimensione dei locali e indice di affollamento, caratteristiche e attrezzature presenti, funzionalità allo svolgimento delle attività formative in rapporto alla tipologia dei corsi e al numero degli studenti); c) l'esistenza di biblioteche (e mediateche, se applicabile) e di adeguate strutture di ricerca, con specifica indicazione delle loro caratteristiche e della misura in cui esse sono a disposizione dei corsi e degli studenti. Inoltre, la disponibilità delle strutture deve essere tale da garantire a ciascuno studente iscritto la piena e completa fruibilità dei servizi”*.

Anche per tale requisito, il fatto di aver inserito nella piattaforma informatica ministeriale “valutazione periodica 2022”, in un unico elenco di studenti, sia gli iscritti presso la sede autorizzata di Torino sia gli iscritti ai corsi erogati presso la sede non autorizzata di Bologna, oltre a rappresentare una criticità in sé (cfr. *supra*), non consente di disporre del numero effettivo e reale di studenti iscritti e frequentanti la sede di Torino, in base al quale verificare e valutare il requisito di adeguatezza delle strutture in rapporto al numero di studenti.

Alla luce delle motivazioni sopra dettagliate, allo stato attuale non è possibile esprimere una valutazione positiva circa il possesso del requisito di adeguatezza delle strutture, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, utile per l'accreditamento periodico della sede di Torino. È necessario che nella piattaforma ministeriale “valutazione periodica” l'Istituto fornisca sempre l'elenco dei soli studenti iscritti e diplomati nei corsi accademici autorizzati presso la sede di Torino e per i quali potrà essere richiesto il rilascio dei relativi titoli.

4. RISORSE FINANZIARIE

Con riferimento alle risorse finanziarie, nella piattaforma “valutazione periodica 2022” l'Istituto ha presentato i bilanci della SRL IADA “Istituto d'Arte Applicata e Design” del 2019, 2021, 2022. I Bilanci sono redatti sulla base degli schemi civilistici (Bilanci OIC). Per ciascun bilancio sono disponibili: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa. Il Business Plan di fattibilità della IAAD nella prima pagina introduttiva indica le sedi di Torino, Bologna e Parigi. I Conti Economici Previsionali a 5 anni (2021/2026) dell'Istituto sono strutturati a margine di contribuzione. È presente il Piano Finanziario aziendale.

Si rappresenta che la documentazione non chiarisce le previsioni dei ricavi, dei costi di docenza, e degli altri costi per ogni sede indicata nella pagina introduttiva. Pertanto, il piano economico finanziario, seppur redatto secondo le linee guida ANVUR, non offre una chiara valutazione dello sviluppo territoriale, organizzativo e didattico.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce delle valutazioni riportate nel presente parere e relativamente ai requisiti rientranti nella valutazione di competenza dell'Agenzia il quadro di sintesi è il seguente:

REQUISITO	GIUDIZIO
ORGANIZZAZIONE GENERALE E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	CONDIZIONATO
RISORSE DI PERSONALE	CONDIZIONATO
RISORSE STRUTTURALI	CONDIZIONATO

RISORSE FINANZIARIE	CONDIZIONATO
VALUTAZIONE PERIODICA	CONDIZIONATA

Ciò premesso e vista la documentazione agli atti, il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ritiene opportuno condizionare il giudizio definitivo circa il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 relativamente ai corsi di diploma accademico di I livello autorizzati presso l'Istituto "IAAD" di Torino, alla verifica dell'effettivo superamento di tutte le criticità riportate nel testo del presente parere.

In particolare, considerata la rilevanza delle criticità tecniche riscontrate dal Ministero e dall'ANVUR sull'operato dell'Istituto e le significative ripercussioni sulla qualità e regolarità delle attività didattiche ad oggi erogate, si ritiene indispensabile effettuare un monitoraggio dell'Istituto per un periodo di due anni (da concludersi prima dell'avvio dell'a.a. 2024/25) al termine del quale si potrà procedere con un completo e definitivo accertamento dell'effettivo superamento dei rilievi critici sui requisiti di competenza dell'Agenzia. Due anni rappresentano l'arco temporale minimo per garantire la disponibilità di informazioni ed evidenze sufficientemente stabili per la valutazione definitiva.

L'Istituto è chiamato a fornire i dati completi richiesti nelle piattaforme ministeriali "valutazione periodica" per gli anni 2023 e 2024. Indicazioni pro-futuro non corredate da adeguate evidenze non potranno essere prese in esame per la verifica del superamento delle criticità.

CONDIZIONI

Si ritiene necessario e dirimente che l'Istituto, entro l'avvio dell'a.a. 2024/2025, superi le criticità rilevate nel presente Parere e trasmetta nelle piattaforme ministeriali "valutazione periodica 2023" e "valutazione periodica 2024", sanando le seguenti criticità:

- cessare immediatamente qualsiasi forma di erogazione di corsi non autorizzati presso la sede di Bologna; qualora tale aspetto non fosse immediatamente sanato il giudizio dell'Agenzia anche sulla sede centrale di Torino non potrebbe che essere definitivamente negativo in quanto non sarebbe stato assicurato uno degli elementi fondamentali che ha inciso sulla valutazione condizionata del presente parere. Si sottolinea al riguardo che durante la visita in loco effettuata dall'ANVUR in data 21/02/2018 nell'ambito delle procedure di accreditamento iniziale della sede di Bologna, la valutazione aveva già avuto un esito negativo per carenza dei requisiti richiesti;
- la documentazione sugli studenti, sulla docenza e sulle strutture in modo chiaro e completo, secondo le indicazioni fornite nella piattaforma informatica "Valutazione periodica", tenendo conto degli elementi di criticità segnalati nel presente Parere; in particolare, per gli studenti andrà riportato solamente l'elenco di coloro iscritti e diplomati nei corsi accademici autorizzati presso la sede di Torino, ovvero esclusivamente coloro che hanno frequentato interi corsi presso la sede autorizzata di Torino e per i quali è stato o verrà rilasciato il relativo diploma alla conclusione del percorso didattico e al superamento delle relative prove; per la docenza, si richiede di verificare che i cv dei docenti siano completi e redatti secondo il modello ANVUR disponibile nella piattaforma ministeriale;
- una dettagliata relazione (corredata delle necessarie evidenze a supporto) sulle azioni poste in essere al fine del superamento delle criticità segnalate nel presente Parere;
- la revisione della struttura dei contratti di insegnamento dei docenti (cfr. *supra*);
- la revisione della struttura e dei contenuti del sito web istituzionale, con gli interventi di modifica richiamati dal Ministero in premessa;
- la produzione di documentazione sulle risorse finanziarie che chiarisca le previsioni dei ricavi, dei costi di docenza, e degli altri costi per ogni sede indicata nella documentazione (cfr. *supra*), nonché una chiara indicazione dello sviluppo territoriale, organizzativo e didattico.

Infine, considerata la presenza di diverse imprecisioni nei documenti trasmessi, si chiede di prestare maggiore attenzione nella predisposizione degli atti da caricare e di trasmettere documentazione chiara e completa in riferimento ai requisiti di accreditamento definiti nelle Linee guida dell'ANVUR.